

all. A) al n. 15.236/3.826 di rep.

STATUTO
della società
"Agri-Solar Engineering S.r.l. "

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"Agri-Solar Engineering S.r.l. "

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Mirandola (MO).
2. Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, filiali, recapiti, agenzie, rappresentanze, uffici di vendita, stabilimenti, depositi, dipendenze e unità locali di ogni genere, comunque senza rappresentanza.
3. Compete alla decisione dell'Assemblea trasferire la sede sociale, istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto sociale la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;
2. in particolare la società si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) progettare, gestire, curare la manutenzione, implementare e ideare direttamente ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati su beni propri e/o di terzi, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, da effettuare con la massima cura ed attenzione alla compatibilità ambientale ed all'equilibrio naturale del territorio;
 - b) gestire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la commercializzazione dell'energia prodotta dalle fonti di energia rinnovabile o alternativa, realizzate;
 - c) effettuare ricerche applicate e sperimentazione in campo energetico commercializzandone i relativi prodotti;
 - d) ogni altra attività inerente la gestione dei servizi energetici, del territorio e dell'ambiente, e comunque avente attinenza con l'oggetto sociale;
3. La società potrà:
 - a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che dall'Organo sociale competente siano ritenute necessarie ed utili o comunque connesse al conseguimento dell'oggetto sociale;
 - b) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie di qualunque entità in altre società, imprese, consorzi od associazioni aventi scopo analogo, affine o complementare;
 - c) prestare garanzie, avalli, fidejussioni anche a favore di terzi, nei

limiti di legge ed esclusa l'attività nei confronti del pubblico, convenire mutui, fidi, aperture di conti correnti con istituti di credito, ricevere conferimenti, purché strumentali all'oggetto sociale.

5. Nello svolgimento della propria o delle proprie imprese od unità operative la società potrà utilizzare diverse insegne commerciali.

6. La società potrà inoltre assumere in locazione, affitto e/o leasing immobili, mobili, macchine ed aziende in genere da terzi, come potrà, locare e/o affittare singoli beni di proprietà, nonché sublocare e/o subaffittare singoli beni condotti in locazione finanziaria o leasing dalla società.

7. La società può operare sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - Durata

1. La società ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II **CAPITALE SOCIALE – QUOTE – SOCI**

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il Capitale sociale è di € 100.000,00 (euro centomila) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. L'assemblea dei soci in sede di decisione di aumento del capitale sociale può derogare al disposto dell'art. 2464 c. 3 C.C. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

3. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore.

4. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

5. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale.

6. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi.

Art. 6 - Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi ai sensi dell'art. 2483 C.C. con decisione dell'Assemblea adottata con le maggioranze previste dal successivo art. 16.

Art. 7 – Quote di partecipazione

1. Ogni quota dà diritto di partecipazione proporzionale alle decisioni sociali.

2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto od in parte la propria quota di partecipazione, anche a fronte di un corrispettivo infungibile, dovrà darne notizia agli altri soci, specificando il prezzo di cessione o il valore della partecipazione qualora il trasferimento avvenga a titolo gratuito o con pagamento di corrispettivo non in denaro.

3. Questi, ricevuta l'offerta, la parteciperà entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione a tutti i soci all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese a mezzo di lettera raccomandata.

4. I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, pena la decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, mediante lettera raccomandata diretta al socio cedente.

5. Nel caso in cui il diritto di prelazione non venisse esercitato, la cessione potrà avvenire solamente nei confronti di soggetti che abbiano ottenuto il gradimento dei soci costituenti la maggioranza del restante capitale sociale non oggetto di trasferimento.

6. Tale gradimento dovrà essere richiesto dall'Organo Amministrativo che si farà parte diligente per il tempestivo invio di apposita comunicazione ai soci.

7. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere comunicato in forma scritta all'Organo Amministrativo entro trenta giorni dalla data di detta comunicazione. La mancata risposta entro tale termine dovrà essere considerata come espressione di gradimento.

8. Nel caso di mancato gradimento competerà all'Organo Amministrativo individuare, nei successivi sessanta giorni, un acquirente sostitutivo disposto a rilevare le quote a condizioni analoghe o comunque non svantaggiose.

9. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'offerente potrà cedere liberamente la propria quota nei successivi trenta giorni senza

dover procedere alla ripetizione dell'offerta.

10. Per trasferimento della quota si intende ogni atto traslativo anche della sola nuda proprietà o di altro diritto reale, compresa la donazione.

11. Le quote non potranno essere costituite in pegno né in garanzia senza il preventivo consenso, immotivato ed insindacabile, espresso con delibera dell'Assemblea della società.

12. La clausola di prelazione e gradimento di cui ai comma precedenti non si applica nel caso in cui la Parte offerente intenda cedere le proprie quote a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate o collegate od in favore delle proprie società controllanti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 1° comma, n.1 C.C.

Art. 8 - Recesso

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o per parte delle sue partecipazioni, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2473 C.C. e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 9 - Domicilio dei Soci

1. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

TITOLO III **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 10 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del budget e dei report trimestrali;
- b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina dei membri dell'Organo amministrativo e di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e/o statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) il compimento di qualsivoglia atto di trasferimento avente ad oggetto l'azienda e/o rami d'azienda;
- g) l'assunzione dell'impegno della società oltre l'importo di € 200.000,00 nei confronti di enti pubblici e di privati relativamente ad offerte da proporre per la partecipazione a gare, licitazioni private, contratti di concessione, contratti di compravendita ed appalti aventi per oggetto la somministrazione di beni e servizi comunque posti in commercio dalla società stessa;

h) l'acquisto, la cessione, la sottoscrizione di partecipazioni in altre società o enti;

i) l'acquisto, la cessione o la permuta di beni immobili;

l) l'assunzione di mutui o l'acquisizione di finanziamenti dell'importo superiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00);

m) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 11 - Intervento in assemblea e rappresentanza

1. Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultano tali dal Registro delle Imprese.

2. Il socio moroso non in regola con i versamenti o con le garanzie, eventualmente richieste o dovute, non può partecipare alle decisioni dei soci.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, al revisore e ai dipendenti della Società, né a società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 12 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13 - Assemblea

1. Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

3. In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

4. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso all'Organo di Controllo o al Revisore, se nominati.

5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa, regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'Organo Amministrativo e di Controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si

oppone alla trattazione dell'argomento. Se i membri dell'Organo Amministrativo e di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.14 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea stessa.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

5. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 15 - Assemblea dei soci - verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

3. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3 C.C.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE

CONTROLLO

Art. 17 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico è nominato per tre esercizi e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile nei limiti di legge.

3. L'Amministratore Unico può anche essere non socio.

4. Si applica all'Amministratore Unico, salvo autorizzazione dell'assemblea, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

5. Valgono le limitazioni previste dall'art. 11, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 18 - Poteri

1. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

2. In particolare l'Amministratore Unico avrà tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano riservate all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

3. L'Organo Amministrativo è autorizzato ad assumere, per motivi di urgenza gli impegni di cui al punto f) dell'art. 10 dello statuto, salvo ratifica da parte dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Art. 19 - Compensi e rimborsi spese all'Organo Amministrativo

1. All'Amministratore Unico è sempre dovuto il rimborso di tutte le spese sostenute per l'esercizio della funzione. L'eventuale utilizzo di automezzi personali sarà rimborsato in misura non superiore ai costi

chilometrici fissati dall'A.C.I.

2. L'assemblea potrà inoltre determinare un compenso, nel rispetto di eventuali limiti di legge in materia.

Art. 20 - Rappresentanza della società

1. All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 21 - Direttore Generale

1. La direzione della struttura operativa della società potrà essere affidata ad un Direttore Generale nominato dall'Amministratore Unico.

2. Esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dall'Amministratore Unico.

Art. 22 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. La nomina degli organi di controllo della società, ove obbligatoria per legge o introdotta per volontà dei soci è disciplinata dall'art. 2477 C.C. nel testo in vigore al momento della nomina.

2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i soci, con decisione assunta ai sensi di legge sulla base delle esigenze effettive della società, possono stabilire se nominare un organo monocratico o collegiale.

3. Per quanto attiene le competenze, i poteri, ivi inclusa la revisione legale dei conti, le norme di funzionamento, la durata in carica ed i requisiti soggettivi, si intendono richiamate le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili.

4. Nei soli casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci.

5. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

6. E' sempre possibile procedere alla nomina di uno o più sindaci supplenti per assicurare la continuità della funzione.

TITOLO V **ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, UTILI**

Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio, utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo delle somme prescritte dall'art. 2430 codice civile per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno distribuiti od accantonati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che verrà fissato dall'assemblea presso la sede sociale, salvo diversa delibera dell'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti.

TITOLO VI PRESTITI E FINANZIAMENTI

Art. 24 - Prestiti e Finanziamenti

1. La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con obbligo di rimborso, a titolo oneroso e non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di Legge o Regolamentare.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

2. E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia è quello ove la società ha la propria sede legale.

Art. 27 - Rinvio alle disposizioni del codice civile

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

F.ti Davide De Battisti - FIAMMETTA COSTA NOTAIO

Io sottoscritta dott.ssa Fiammetta Costa, Notaio in Bologna, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell' art. 22 L. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.F. to Fiammetta Costa - Notaio - Imposta di Bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.